



## Tax Qualified Annuity III *"Rendita di Previdenza Qualificata"*

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE  
Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5046

**Nota informativa per i potenziali aderenti,  
depositata presso la COVIP il 29 dicembre 2006**

La presente Nota informativa si compone delle seguenti sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare
- Glossario

Allegati:

- Condizioni Generali di Contratto
- Regolamento
- Documento sulle anticipazioni
- Documento sul regime fiscale
- Modulo di adesione

La presente Nota informativa, redatta da Pramerica Life S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla COVIP, non è soggetta ad approvazione da parte della COVIP medesima.

La Società Pramerica Life S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Pramerica Life S.p.A.



**Pramerica**

## Nota Informativa

<b>SCHEDA SINTETICA</b>	<b>3</b>
A. PRESENTAZIONE DI RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA - FONDO PENSIONE	4
A.1. Elementi di identificazione	4
A.2. Destinatari	4
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	4
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	4
C. SEDI E RECAPITI UTILI	5
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PIP- Rendita di Previdenza Qualificata	5
D.1. Contribuzione	5
D.2. Proposte di investimento	5
D.3. Rendimenti storici	5
D.4. Costi nella fase di accumulo	6
D.5. Indicatore sintetico dei costi	6
<b>CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE</b>	<b>9</b>
A. INFORMAZIONI GENERALI	11
A.1. Lo scopo	11

**Capitale Sociale € 10.000.000 interamente versato**  
 Partita IVA 10478370157  
 Codice Fiscale e n. di iscrizione Registro Imprese  
 di Milano: 02653150108  
 R.E.A. di Milano n. 1360711

Pramerica Life S.p.A.  
 Compagnia di Assicurazioni  
 Agenzia delle Entrate  
 di Milano 2

**Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla Vita D.M. 14.3.1990 G.U. 19.3.1990**

**Una Società controllata, coordinata e diretta da Prudential Financial, Inc. USA**

A.2.	La costruzione della prestazione complementare	11
A.3.	Il Responsabile	11
<b>B.</b>	<b>LA CONTRIBUZIONE</b>	<b>12</b>
B.1.	Il TFR	12
B.2.	I contributi	12
<b>C.</b>	<b>L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI</b>	<b>13</b>
C.1.	Indicazioni generali	13
C.2.	La proposta di investimento	14
C.3.	Politica di investimento e rischi specifici	14
C.3.1	Fondo Pramerica Previdenza	15
<b>D.</b>	<b>LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE</b>	<b>16</b>
D.1.	Prestazioni pensionistiche	16
D.2.	Prestazione erogata in forma di rendita / pensione complementare	16
D.3.	Prestazione erogata in forma di capitale / liquidazione del capitale	17
<b>E.</b>	<b>LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO</b>	<b>18</b>
E.1.	Anticipazioni e riscatti	18
E.2.	Riscatti	19
E.3.	Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento	19
E.4.	Trasferimento della posizione individuale	19
<b>F.</b>	<b>I COSTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE</b>	<b>20</b>
F.1.	Costi nella fase di accumulo	20
F.2.	Costi nella fase di erogazione della rendita	21
<b>G.</b>	<b>IL REGIME FISCALE</b>	<b>21</b>
G.1.	I contributi	21
G.2.	I rendimenti	22
G.3.	Le prestazioni	22
<b>H.</b>	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	<b>22</b>
H.1.	Adesione	22
H.2.	Valorizzazione dell'investimento	23
H.3.	Comunicazioni agli iscritti	23
H.4.	Progetto esemplificativo	23
H.5.	Reclami	23
	<b>INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE</b>	<b>25</b>
	<b>SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE</b>	<b>27</b>
	<b>GLOSSARIO</b>	<b>29</b>

## SCHEDA SINTETICA

(dati aggiornati al 31 dicembre 2006)

A. PRESENTAZIONE DI RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA – FONDO PENSIONE	4
A.1. Elementi di identificazione	4
A.2. Destinatari	4
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale	4
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE	4
C. SEDI E RECAPITI UTILI	5
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PIP - Rendita di Previdenza Qualificata	5
D.1. Contribuzione	5
D.2. Proposte di investimento	5
D.3. Rendimenti storici	5
D.4. Costi nella fase di accumulo	6
D.5. Indicatore sintetico dei costi	6

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata", di seguito **Rendita di Previdenza Qualificata**, rispetto ad altre forme pensionistiche complementari.

Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione.

Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto.

Nel caso in cui in tali documenti sono utilizzate terminologie differenti e vi siano evidenti difficoltà interpretative prevale comunque quanto riportato nel Regolamento e relativo allegato.

## A.

### PRESENTAZIONE DI RENDITA DI PREVIDENZA QUALIFICATA – FONDO PENSIONE

#### A1. Elementi di identificazione

Il piano individuale pensionistico di tipo assicurativo **Rendita di Previdenza Qualificata** è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

**Rendita di Previdenza Qualificata** è stato istituito da **Pramerica Life S.p.A.**, di seguito Pramerica, impresa di assicurazione controllata, coordinata e diretta da PRUDENTIAL FINANCIAL, Inc. USA (nel seguito PFI), ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5046.

#### A2. Destinatari

**Rendita di Previdenza Qualificata** è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

#### A3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

**Rendita di Previdenza Qualificata** è una forma pensionistica individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da **Pramerica** costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

## B.

### LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'aderente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota informativa, il Regolamento e le condizioni generali di contratto sono disponibili nell'apposita sezione del sito internet di Pramerica e presso tutte le Filiali della Compagnia.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all'aderente.

Può essere richiesta a Pramerica la spedizione dei suddetti documenti .

**ATTENZIONE.:** Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra Pramerica e l'aderente sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto, dei quali ti raccomandiamo pertanto la lettura.

**C.****SEDI E RECAPITI UTILI**

Sito Internet	www.pramericalife.it
Indirizzo di posta elettronica:	pramerica@pramerica.it
Telefono:	+39. 02.72258.1
Fax:	+39.02.72003580
Sede Legale e Direzione Generale:	Via Tommaso Grossi, 2 20121 Milano-Italia

Per ogni esigenza di chiarimenti, è inoltre disponibile il Servizio Clienti al numero verde 800.833012.

**D.**
**TAVOLE DI SINTESI  
DELLE PRINCIPALI  
CARATTERISTICHE  
DEL PIP -  
Rendita di  
Previdenza  
Qualificata**
**D1. Contribuzione**

La misura di contribuzione è scelta liberamente dall'aderente al momento dell'adesione e può variare nel tempo secondo la discrezionalità dell'aderente. La periodicità di contribuzione è annuale. Nel corso dell'anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

Il lavoratore dipendente può contribuire al Fondo Pensione - **Rendita di Previdenza Qualificata** versando, anche esclusivamente, il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione **Caratteristiche della forma pensionistica complementare**).

È possibile l'adesione di familiari fiscalmente a carico dell'aderente, la misura della contribuzione è lasciata alla libera scelta dell'aderente che si impegna ad effettuare i versamenti per conto del familiare.

**D2. Proposte di investimento**

Denominazione	Fondo Pramerica Previdenza
Tipologia	Gestione assicurativa interna separata
Descrizione	<p><b>Finalità</b> ►► la gestione risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti soprattutto ad una costante redditività ed a favorire il consolidamento della posizione individuale maturata.</p> <p><b>Orizzonte temporale consigliato</b> ►► medio/lungo periodo (fino a 30 anni)</p> <p><b>Grado di rischio</b> ►► basso</p> <p><b>Composizione</b> ►► il Fondo investe prevalentemente in Titoli Governativi e Obbligazionari denominati in Euro, con un minimo del 85%</p>
Garanzia	SI

**D3. Rendimenti storici**

- Gestione interna separata Fondo Pramerica Previdenza

Il Fondo Pramerica Previdenza è di nuova costituzione, pertanto non sono disponibili i rendimenti conseguiti nel corso degli ultimi 5 anni.

#### D4. Costi nella fase di accumulo

Di seguito sono illustrati nel dettaglio i costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo.

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<b>Spese di adesione</b>	In cifra fissa: 5,00 Euro prelevate dal primo contributo versato. Sono trattenute in caso di recesso
<b>Spese da sostenere durante la fase di accumulo<sup>(1)</sup></b>	
<b>Direttamente a carico dell'aderente</b>	In percentuale: 5% su ciascun contributo versato.
<b>Indirettamente a carico dell'aderente<sup>(2)</sup>:</b>	Gestione Interna Separata "Fondo Pramerica Previdenza " Il risultato della Gestione viene semestralmente attribuito al contratto secondo le seguenti modalità: - se il rendimento annualizzato del Fondo Pramerica Previdenza è inferiore al 5%, Pramerica trattiene l'1% del rendimento; - se il rendimento annualizzato del Fondo è superiore o uguale al 5%, Pramerica trattiene dal rendimento un'aliquota non superiore al 20% del rendimento stesso, ossia riconosce all'Aderente un'aliquota annua di retrocessione non inferiore all'80%.
<sup>(1)</sup> Tali costi non sono applicati in caso di importi per trasferimento da altra forma pensionistica e sui versamenti estemporanei a titolo di reintegro di anticipazioni richieste. <sup>(2)</sup> Oltre alle commissioni sopra riportate, sul patrimonio del comparto possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo.	
<b>Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali<sup>(3)</sup>:</b>	
Anticipazione	Non previste
Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	Non previste
Riscatto	Non previste
Riallocazione della posizione individuale	Non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Non previste
<sup>(3)</sup> Sono prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione	

Per maggiori informazioni v. sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'

#### D5. Indicatore sintetico dei costi

I costi descritti nella sezione precedente riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sui contributi versati, viene di seguito riportato l'Indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo i criteri stabiliti da COVIP.

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento allo sviluppo nel tempo di un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. L'indicatore fornisce un'informazione in merito a quanto si riduce il potenziale tasso di rendimento della forma pensionistica rispetto ad un analogo piano di investimento per il quale, per ipotesi, non siano previsti oneri, ad eccezione del prelievo fiscale sul risultato maturato.

Età al momento dell'adesione: 30 anni Maschio				
Indicatore sintetico dei costi <sup>(1)</sup>	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondo Pramerica Previdenza	3,73%	2,38%	1,76%	1,25%
Per memoria: costo per la prestazione accessoria per premorienza <sup>(2)</sup>				

(1) L'indicatore include il costo per la garanzia di rendimento

(2) Costo già compreso nell'Indicatore.

**ATTENZIONE:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per maggiori informazioni v. sezione 'Caratteristiche della forma pensionistica complementare'





## CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. INFORMAZIONI GENERALI	11
A.1. Lo scopo	11
A.2. La costruzione della prestazione complementare	11
A.3. Il Responsabile	11
B. LA CONTRIBUZIONE	12
B.1. Il TFR	12
B.2. I contributi	12
C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI	13
C.1. Indicazioni generali	13
C.2. La proposta di investimento	14
C.3. Politica di investimento e rischi specifici	14
C.3.1 Fondo Pramerica Previdenza	15
D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	16
D.1. Prestazioni pensionistiche	16
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita / pensione complementare	16
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale / liquidazione del capitale	17
E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO	18
E.1. Anticipazioni e riscatti	18
E.2. Riscatti	19

E.3.	Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento	19
E.4.	Trasferimento della posizione individuale	19
F.	I COSTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE	20
F.1.	Costi nella fase di accumulo	20
F.2.	Costi nella fase di erogazione della rendita	21
G.	IL REGIME FISCALE	21
G.1.	I contributi	21
G.2.	I rendimenti	22
G.3.	Le prestazioni	22
H.	ALTRE INFORMAZIONI	22
H.1.	Adesione	22
H.2.	Valorizzazione dell'investimento	22
H.3.	Comunicazioni agli iscritti	23
H.4.	Progetto esemplificativo	23
H.5.	Reclami	23

## Perché sottoscrivere una pensione complementare

Dotandoti di un piano di previdenza complementare hai oggi l'opportunità di incrementare il livello della tua futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirti una 'pensione complementare', puoi integrare la tua pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante il periodo lavorativo.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi aderisce ad una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **vantaggi fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo G. 'Il regime fiscale').

### A1. Lo scopo

**Rendita di Previdenza Qualificata** ha lo scopo di consentirti di percepire una **pensione complementare** (rendita) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio e contribuisce al sostegno del tuo tenore di vita successivamente al periodo lavorativo.

A tal fine Pramerica provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell'esclusivo interesse dei singoli aderenti.

### A2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a costituirsi la **posizione individuale** (cioè, la 'rendita'), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Su ogni singolo versamento effettuato è garantita la misura minima assicurata il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo del 2% (tasso di rendimento minimo garantito).

Durante tutta la cosiddetta '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando andrai in pensione, la posizione individuale rappresenta quindi la somma accumulata nel tempo. La prestazione assicurata si incrementa nel tempo grazie alla rivalutazione semestrale derivante dalla gestione separata dei redditi finanziari e degli investimenti del Fondo Pramerica Previdenza. Le maggiorazioni della rendita, una volta conseguite, restano definitivamente acquisite e consolidate ogni sei mesi.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata nella cosiddetta '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della tua vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni a cui tu hai diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo E. **Le prestazioni nella fase di accumulo**)

### A3. Il Responsabile

La struttura organizzativa di **Rendita di Previdenza Qualificata** prevede la presenza di un '**Responsabile**', che è una figura appositamente preposta a verificare che la gestione del piano sia svolta nell'interesse esclusivo degli aderenti. Il Responsabile è dotato di requisiti professionali qualificati ed è tenuto a operare in condizioni di indipendenza rispetto alla Compagnia.

**I requisiti e le funzioni attribuite al Responsabile sono contenute nell'apposito Allegato al Regolamento.**

Per ulteriori informazioni sull'attuale Responsabile è possibile consultare la successiva sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.

Il finanziamento di **Rendita di Previdenza Qualificata** avviene mediante il versamento di contributi.

Se sei un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi puoi versare il TFR (**trattamento di fine rapporto**). Se al 28 aprile 1993 già eri iscritto a una forma di previdenza obbligatoria e non intendi versare l'intero flusso annuo di TFR, puoi decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il tuo rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Le caratteristiche della contribuzione sono indicate nella Scheda sintetica, paragrafo E.1 '**Contribuzione**'.

### B1. II TFR

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e ti viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà:  $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$ ).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a **Rendita di Previdenza Qualificata**. La rivalutazione del TFR versato a **Rendita di Previdenza Qualificata**, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Pertanto è importante prendere visione delle modalità di investimento adottate da Pramerica, dettagliate nel successivo paragrafo C.4 '**Modalità di impiego dei contributi**'.

**La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare è definitiva; pertanto una volta scelta la destinazione non è possibile modificare tale scelta.**

E' importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione). (v. paragrafo E. '**Prestazioni nella fase di accumulo**').

**Attenzione:** Se sei un lavoratore dipendente è necessario che verifichi nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il rapporto di lavoro se e, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

L'aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale maturata nel tempo attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo H.3 '**Comunicazioni agli iscritti**'.

### B2. I contributi

**Rendita di Previdenza Qualificata** consente di scegliere liberamente la misura del contributo.

Nell'esercitare tale scelta è necessario tenere in considerazione che l'entità dei versamenti è rilevante per la definizione del livello della posizione individuale che va ad integrare la pensione del sistema pensionistico obbligatorio.

Ti invitiamo quindi a fissare il contributo in considerazione della rendita che desideri assicurati al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del tuo piano previdenziale, per apportare, se sarà necessario, modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Si precisa che una parte del contributo versato viene utilizzata da Pramerica per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla determinazione della prestazione pensionistica.

La rendita al termine della fase di accumulo è il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto dei costi e delle parti del versamento per le coperture di rischio.

Nell'adottare questa decisione, potrà esserti utile esaminare il '**Progetto esemplificativo**', che è uno strumento pensato appositamente per darti modo di avere un'idea di come il tuo piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo H.4 '**Altre informazioni**').

Inoltre ti verrà consegnato il "**Progetto esemplificativo personalizzato**", al più tardi insieme al contratto, il quale fornisce lo sviluppo della posizione individuale relativa agli effettivi parametri contrattuali (durata, prestazione assicurata, rateazione rendita) da te scelti.

Si precisa comunque che i valori esposti, tanto nel Progetto esemplificativo che nel Progetto esemplificativo personalizzato, sono ipotesi dimostrative dei risultati futuri della gestione attribuiti semestralmente e che gli stessi non tengono conto degli effetti dell'inflazione.

**Attenzione:** Pramerica non è nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia tu stesso a verificare periodicamente che i contributi versati siano stati effettivamente accreditati sulla tua posizione individuale e a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori o omissioni riscontrate. A tal fine, si può fare riferimento agli strumenti che trovi indicati nel paragrafo '**Comunicazioni agli iscritti**'.

Se sei un lavoratore dipendente verifica nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il tuo rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione ti dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

**Avvertenza:**

L'aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati direttamente.

Il lavoratore dipendente ha l'onere di verificare anche la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati per il tramite del datore di lavoro.

**C.**

**L'INVESTIMENTO  
E I RISCHI CONNESSI**

**C1. Indicazioni generali**

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

L'investimento dei contributi è soggetto a **rischi finanziari**.

Il termine 'rischio' esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo.

Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile;  
se un titolo presenta un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

Devi essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a tuo carico. Ciò significa che il valore del tuo investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della tua pensione complementare non è predefinito.**

In presenza di una garanzia di risultato il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

**Rendita di Previdenza Qualificata** ti propone una garanzia di risultato con le caratteristiche che trovi di seguito descritte.

## C2. La proposta di investimento

**Rendita di Previdenza Qualificata** ti propone di investire in "Fondo Pramerica Previdenza".

Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale sia nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano semestralmente in base al rendimento del Fondo Pramerica Previdenza.

Su ogni singolo versamento è garantita la prestazione minima assicurata il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo del 2,0% (**tasso di rendimento minimo garantito**). Il risultato della gestione del Fondo Pramerica Previdenza viene semestralmente attribuito al contratto – a titolo di partecipazione agli utili sotto forma di rivalutazione delle prestazioni – secondo le seguenti modalità:  
– se il Rendimento annualizzato del Fondo Pramerica Previdenza è inferiore al 5%, Pramerica trattiene l'1% del Rendimento.

A titolo di esempio si riporta una tabella in cui si mostra ciò che viene riconosciuto all'Aderente e trattenuto da Pramerica:

Rendimento del Fondo Pramerica Previdenza	Rendimento trattenuto da Pramerica	Rendimento riconosciuto all'Aderente
4,5%	1,0%	3,5%
4,0%	1,0%	3,0%
3,0%	1,0%	2,0%

– se il Rendimento annualizzato del Fondo Pramerica Previdenza è superiore o uguale al 5%, Pramerica trattiene dal Rendimento del Fondo Pramerica Previdenza un'aliquota non superiore al 20% del Rendimento stesso, ossia riconosce all'Aderente un'aliquota annua di retrocessione non inferiore all'80%.

Il beneficio finanziario così attribuito, diminuito del tasso di rendimento minimo garantito già riconosciuto nel calcolo della rendita, determina la progressiva maggiorazione della posizione individuale maturata. Tale risultato viene consolidato semestralmente nel contratto.

## C3. Politica di investimento e rischi specifici

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato un "benchmark".

Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio.

### C.3.1 Fondo Pramerica Previdenza

#### Finalità della gestione:

La gestione del Fondo è volta soprattutto a privilegiare una costante redditività di portafoglio. Tale obiettivo si ottiene con una diversificazione delle scadenze obbligazionarie e attraverso tipologie di titoli che consentano di ottenere risultati superiori rispetto ai tassi di mercato, diversificando al contempo il fattore di rischio, e attraverso una selezione degli investimenti effettuata con criteri di analisi fondamentale sulla struttura della curva dei rendimenti. Inoltre si vuole individuare opportunità di investimento sia a medio che a lungo periodo, ma pur sempre con un orizzonte temporale adeguato alla struttura delle passività. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni generali di contratto.

#### Garanzia:

Su ogni singolo contributo versato è garantita una prestazione minima il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo del 2% (tasso di rendimento minimo garantito). La posizione individuale maturata si incrementa nel tempo grazie alla rivalutazione semestrale derivante dalla gestione separata dei redditi finanziari e degli investimenti del Fondo Pramerica Previdenza. Le maggiorazioni della rendita, una volta conseguite, restano definitivamente acquisite e consolidate al contratto ogni sei mesi.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;
- riscatto totale o parziale;
- riscatto per decesso;
- anticipazioni;
- trasferimento della posizione individuale verso un'altra forma pensionistica complementare.

**N.B.:** Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo unicamente in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito dalla normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto ai contributi versati successivamente all'intervenuta variazione.

Devi comunque considerare che, ove ciò si verifichi, **Rendita di Previdenza Qualificata** te ne darà comunicazione, consentendoti di trasferire la posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare.

Orizzonte temporale di investimento: Medio/Lungo;

Grado di rischio: Basso;

#### Politica di investimento:

Il Fondo Pramerica Previdenza investe prevalentemente in Titoli Governativi od Obbligazionari denominati in euro con una percentuale complessiva compresa fra un minimo dell'85% ed un massimo del 100%, mentre la componente azionaria è compresa fra un minimo dello 0% e un massimo del 15%. Non sono previsti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo PFI ed inoltre non sono previsti investimenti attraverso strumenti derivati.

Essendo il Fondo di nuova costituzione non è possibile fornire informazioni sul valore degli attivi a copertura. Di seguito si riporta una tabella sintetica della composizione del Fondo:

Classe di Attivi	Peso percentuale
Titoli di Stato	80%
Titoli Obbligazionari	20%
Titoli Azionari	-
Fondi Comuni di Investimento	-
Liquidità	-
Altre attività	-
<b>Totale Attività</b>	<b>100,00%</b>



Benchmark:

è costituito dal tasso di rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni.

AVVERTENZA.

I mutamenti del contesto economico e finanziario possono comportare variazioni nelle caratteristiche della garanzia.

In caso di introduzione di condizioni di minor favore, gli aderenti hanno il diritto di trasferire la propria posizione.

La Società si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

**D.**

**LE PRESTAZIONI  
PENSIONISTICHE**

**D1. Prestazioni pensionistiche**

Le prestazioni pensionistiche possono esserti erogate dal momento in cui maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che tu abbia partecipato ad una forma pensionistica complementare complessivamente per almeno cinque anni.

La prestazione può essere erogata in forma di rendita (pensione complementare) o in forma di capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

L'aderente ha la facoltà di scegliere se percepire la prestazione pensionistica complementare al raggiungimento dei requisiti di pensionamento o posticipare il percepimento, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, proseguendo nel versamento dei contributi.

In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.

**I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III del Regolamento**

**Cosa determina l'importo della prestazione**

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione di **Rendita di Previdenza Qualificata** è importante che tu abbia presente fin da ora che l'importo della prestazione stessa sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello in cui sarà maturato il diritto alla pensione;
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.

**D2. Prestazione erogata in forma di rendita / pensione complementare**

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della tua vita, Pramerica si impegna ad erogarti una **pensione complementare** (rendita), calcolata in base alla posizione individuale che avrai accumulato (per la parte per la quale non richiederai la prestazione in capitale), alla tua età a quel momento e al periodo di rateazione da te prescelto (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

La 'trasformazione' della rendita in capitale avviene applicando i 'coefficienti di conversione' indicati nelle condizioni generali di contratto. Tali coefficienti tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

Per l'erogazione della pensione **Rendita di Previdenza Qualificata** ti consente di scegliere tra:

- una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile (ti viene corrisposta finché rimani in vita);
- una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, reversibile in misura totale o parziale (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota da te scelta, al soggetto che avrai designato, fintanto che quest'ultimo rimanga in vita, purché tra te ed il soggetto designato esista un divario di età non superiore a 5 anni);
- una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla prima opzione, corrisposta in modo certo per i primi 5, 10, 15 o 20 anni e successivamente tua vita natural durante;
- un capitale fino ad un massimo del 50% del valore maturato, come indicato al successivo paragrafo.

**Ricorda che in mancanza di diversa opzione la pensione ti verrà erogata sotto forma di rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile.**

### D3. Prestazione erogata in forma di capitale/liquidazione del capitale

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia rivalutabile.

<b>Tavola demografica</b>	IPS55 distinta per sesso ed anno di nascita
<b>Tasso Tecnico</b>	2,0% corrisponde al tasso minimo garantito
<b>Rivalutazione</b>	In funzione del rendimento della gestione assicurativa interna separata " FONDO PRAMERICA PREVIDENZA"

In considerazione del fatto che le ipotesi di cui sopra si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e finanziari.

A tale riguardo, Pramerica si impegna a non variare le ipotesi demografica (tavola demografica) e finanziaria (tasso minimo garantito) di cui sopra per un periodo di dieci anni dalla data di adesione; successivamente Pramerica si riserva il diritto, nel corso della durata contrattuale, di rideterminare le ipotesi demografica e finanziaria utilizzate nel calcolo del premio, a condizione che:

- 1) manchino almeno tre anni al pensionamento;
- 2) la modifica dell'ipotesi demografica sia effettuata in conformità a dati oggettivamente rilevabili, connessi alle valutazioni sulla probabilità di sopravvivenza desunta da rilevazioni; statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico;
- 3) la modifica dell'ipotesi finanziaria sia effettuata in conformità a disposizioni dell' ISVAP in merito al tasso di interesse massimo applicabile alla presente forma assicurativa.

In ogni caso le variazioni avranno effetto solo sui contributi versati successivamente alla data di effetto della modifica.

Pramerica ti comunicherà per iscritto eventuali cambiamenti delle ipotesi almeno tre mesi prima della data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche della modifica sulla prestazione assicurata e inviandoti i nuovi coefficienti di conversione.

Qualora la modifica comporti un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, prima della data di effetto della modifica stessa, puoi non accettare la variazione, dandone comunicazione scritta a Pramerica e indicando la tua volontà di:

- interrompere il pagamento dei contributi conservando la posizione individuale maturata;
- avvalerti della facoltà di trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare.

Ricorda che al momento del pensionamento, se lo ritieni conveniente, puoi trasferire la tua posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte

Per maggiori informazioni sulle tavole demografiche adottate, sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita consulta le Condizioni generali di contratto.

### D3. Prestazione erogata in forma di capitale / liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà inferiore e sarà calcolato dividendo il capitale residuo per i coefficienti utilizzati nel calcolo delle prestazioni assicurate e comunicati al momento di ciascun versamento di contributo.

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare maturato.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

## E.

### LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

#### In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento in cui aderisci, è importante fare in modo che la costruzione della tua pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La '**fase di accumulo**' si conclude quindi, di norma, al momento del pensionamento, quando inizierà la '**fase di erogazione**' (cioè il pagamento della pensione).

In generale, non puoi chiedere la restituzione della tua posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

#### E1. Anticipazioni e riscatti

Prima del pensionamento puoi fare affidamento sulle somme accumulate in **Rendita di Previdenza Qualificata** richiedendo una **anticipazione** della tua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la tua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre tue personali esigenze.

Occorre considerare che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

In qualsiasi momento puoi tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.

Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento sulle anticipazioni.

Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. E' consigliato verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

## E2. Riscatti

In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa, puoi **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dal numero di anni mancanti al raggiungimento della pensione.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto totale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra te e **Rendita di Previdenza Qualificata**. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non avrai alcun diritto nei confronti di **Rendita di Previdenza Qualificata**.

Se, trovandoti nelle situazioni che consentono il **riscatto parziale** della posizione, intendi effettuare tale scelta, tieni conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, si riduce la tua posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno esserti erogate successivamente.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. E' consigliato verificare la disciplina nell'apposito Documento sul regime fiscale.

## E3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento

In caso di decesso prima che tu abbia raggiunto il pensionamento **Rendita di Previdenza Qualificata** verterà ai tuoi eredi legittimi ovvero alle persone che ci avrai indicato un importo pari al cumulo dei contributi netti rivalutati. Il Contributo unico netto rivalutato si determina applicando al contributo unico netto versato, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per la rendita. In mancanza di un erede legittimo ovvero persona diversa da te indicata, la tua posizione individuale verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Dopo il pensionamento, dal momento del decesso la rendita non verrà più corrisposta. Tuttavia **Rendita di Previdenza Qualificata** ti consente di scegliere una opzione di rendita reversibile: esercitando tale opzione hai la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ad una persona da te designata, oppure una opzione di rendita certa, che ti garantisce il pagamento della rendita per un numero di 5, 10, 15 o 20 anni e successivamente finché sarai in vita.

## E4. Trasferimento della posizione individuale

Puoi **trasferire** liberamente la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione.

Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di **Rendita di Previdenza Qualificata**.

E' importante sapere che il trasferimento ti consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Inoltre è possibile trasferire la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di **Rendita di Previdenza Qualificata**.

**Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.**

**Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso.**

## F.

### I COSTI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE

#### F1. Costi nella fase di accumulo

Primerica al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti di incasso dei premi, sostiene dei costi.

Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente all'aderente (ad esempio, mediante trattenute sui versamenti), altri indirettamente sono invece prelevati dal patrimonio investito.

La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell'investimento, riducendo i rendimenti e influenzando la crescita della posizione individuale.

E' importante effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.

Trovi indicati tutti i costi sono nella Tabella '**I costi nella fase di accumulo**' nel paragrafo D.4 della Scheda sintetica.

#### **AVVERTENZA**

Informazioni più dettagliate sui criteri seguiti nell'imputazione delle eccedenze sono contenute nella sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

Al fine di assumere la tua scelta in modo più consapevole, può esserti utile confrontare i costi di **Rendita di Previdenza Qualificata** con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.

Per facilitarti nel confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un '**Indicatore sintetico dei costi**'.

In particolare la metodologia richiede che l'indicatore sintetico dei costi sia determinato come stima, facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da **Rendita di Previdenza Qualificata** (v. Tabella '**Dettaglio dei costi**' nel paragrafo D.5 della Scheda sintetica), mentre sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella l'**indicatore sintetico dei costi** nel paragrafo D.6 della Scheda sintetica.

L'indicatore, come riportato nella Tabella al paragrafo D.6 della Scheda Sintetica, fornisce l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale in riferimento all'aderente tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10, 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento di investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi. Quindi, tale indicatore, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, ha una valenza meramente orientativa.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ti ricordiamo infine che nel confronto dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...). Inoltre è importante considerare che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata.

## F2. Costi nella fase di erogazione della rendita

Nella fase di erogazione della rendita vitalizia l'impresa trattiene un importo per le spese sostenute per il servizio di erogazione, pari all'1,25% della rendita stessa.

Tale percentuale è applicata sull'importo della rata di rendita, trattenendo tale importo dalla rendita stessa.

Inoltre sono previsti costi aggiuntivi dovuti dalla rateazione della rendita come indicato nella tabella seguente:

Frazionamento rendita	Costi aggiuntivi
Semestrale	0,25000
Trimestrale	0,37500
Mensile	0,45833

Tieni comunque conto del fatto che i costi che graveranno su di te nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui accederai al pensionamento.

I costi relativi alla erogazione della altre tipologie di rendita previste sono indicati nelle Condizioni generali di contratto.

## G.

### IL REGIME FISCALE

Per agevolare la costruzione del piano previdenziale e consentirti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a **Rendita di Previdenza Qualificata** godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

#### G1. I contributi

I contributi che versi sono deducibili dal tuo reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non devi considerare l'eventuale flusso di TFR conferito mentre, devi includere il contributo eventualmente versato dal tuo datore di lavoro.

Se sei iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione devi tener conto del totale delle somme versate.

Ti sono riservati ulteriori benefici fiscali se, avendo iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007, il tuo versamento annuo è superiore a 5.164,57 euro.

## G2. I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Nella fase di accumulo il risultato netto della tua posizione individuale maturata, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione (calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno) il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

I rendimenti che trovi indicati nei documenti di Rendita di Previdenza Qualificata non sono quindi al netto di questo onere, in quanto applicato direttamente sulla tua posizione individuale maturata.

## G3. Le prestazioni

Le prestazioni erogate da **Rendita di Previdenza Qualificata** godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione a **Rendita di Previdenza Qualificata**. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

La disciplina ivi descritta trova applicazione esclusivamente in presenza delle particolari condizioni indicate nell'art. 8, comma 6, d.lgs 252/2005.

**Per approfondimenti sul regime fiscale della forma pensionistica complementare, dei contributi versati, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni pensionistiche percepite e dei riscatti, trasferimenti e liquidazioni consulta il Documento sul regime fiscale.**

## H.

### ALTRE INFORMAZIONI

#### H1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **'Modulo di adesione'**.

Il contratto è concluso nel momento in cui Pramerica rilascia la relativa polizza. Ciò può avvenire contestualmente all'adesione o successivamente, con lettera di conferma che ti verrà inviata entro 15 giorni dalla ricezione del modulo da parte di Pramerica.

Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto l'aderente ha la possibilità di recedere dal rapporto dandone comunicazione, mediante lettera raccomandata, a Pramerica. In caso di recesso il rapporto tra te e Pramerica si interrompe e Pramerica ti rimborserà, entro i successivi 30 giorni, il contributo versato al netto delle spese di adesione che trovi indicate nel paragrafo E.5 della Scheda Sintetica, Tabella **'Costi nella fase di accumulo'**.

#### H2. Valorizzazione dell'investimento

Con riferimento alla gestione interna separata Fondo Pramerica Previdenza, Pramerica dichiara, entro il 1° settembre e il 1° marzo di ciascun anno, il rendimento semestrale da attribuire agli Aderenti, relativo ai due periodi di certificazione definiti all'art. 5 del Regolamento del "Fondo Pramerica Previdenza". Tale rendimento viene determinato secondo la seguente modalità.

Il rendimento semestrale, di cui all'art. 4 del Regolamento del Fondo, viene ricondotto ad un tasso annuo equivalente, in quanto l'aliquota di retrocessione e il tasso tecnico sono imputati su base annua. Il tasso annuo equivalente permette di avere una coincidenza degli interessi maturati annualmente con quelli maturati nei due semestri.

Il rendimento retrocesso agli Aderenti è pari al rendimento annuo moltiplicato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Pramerica trattiene dal rendimento del Fondo Pramerica Previdenza un'aliquota non superiore al 20% fatto salvo che il rendimento del Fondo sia inferiore al 5% nel qual caso Pramerica tratterà comunque un punto percentuale del rendimento stesso.

Il rendimento retrocesso non può comunque essere superiore al rendimento annuo diminuito dell'1%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento retrocesso diminuito del tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

Una volta ottenuta la misura annua di rivalutazione, da quest'ultima si calcola il tasso semestrale equivalente per determinare l'effettiva rivalutazione da attribuire nel semestre agli Aderenti.

Il tasso tecnico di cui sopra è pari al 2%.

### H3. Comunicazioni agli iscritti

Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento sulla tua posizione personale.

Ti invitiamo a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del tuo piano previdenziale.

Pramerica si impegna inoltre a informarti circa ogni modifica di **Rendita di Previdenza Qualificata** che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle tue scelte di partecipazione.

### H4. Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento. Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti saranno diversi da quelli che troverai indicati.

Il Progetto ti è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che stai costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

Puoi costruire tu stesso il tuo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito internet [www.pramericalife.it](http://www.pramericalife.it) (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a **Rendita di Previdenza Qualificata**.

### H5. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Pramerica Life S.p.A. Servizio Clienti  
Via Tommaso Grossi, 2 - 20121 Milano  
Fax 0272003580  
Indirizzo di posta elettronica: [gestione.reclami@pramerica.it](mailto:gestione.reclami@pramerica.it)





## **INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE (aggiornate al 29/12/2006)**

Essendo il Fondo Pramerica Previdenza di nuova costituzione non sono disponibili alla data del 29/12/2006 i dati storici di rischio/rendimento, né è possibile fornire indicazioni in merito alla composizione degli attivi e alla durata media finanziaria (duration) del portafoglio. Pramerica si impegna a fornire un aggiornamento entro il mese di marzo di ciascun anno, con riferimento alla fine dell'anno solare precedente.

La gestione del Fondo Pramerica Previdenza è affidata alla compagnia stessa.

#### **A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI**

La gestione del Fondo Pramerica Previdenza è effettuata secondo le linee guida del gruppo PFI, volte soprattutto a privilegiare una costante redditività di portafoglio, mantenendo un basso profilo di rischio su un orizzonte temporale adeguato alla struttura delle passività.

In particolare gli attivi presenti nel Fondo sono costituiti principalmente da Titoli Governativi e obbligazionari denominati in euro con una percentuale complessiva compresa fra un minimo dell'85% ed un massimo del 100%, mentre la componente azionaria è compresa fra un minimo dello 0% e un massimo del 15%.

Non sono previsti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del gruppo PFI ed inoltre non sono previsti investimenti attraverso strumenti derivati.

#### **B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO**

I dati storici non sono disponibili essendo il Fondo Pramerica Previdenza di nuova costituzione.

#### **C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI**

Non sono previsti costi aggiuntivi che gravano direttamente sull'aderente, oltre quelli riportati nella Scheda sintetica, Tabella 'Costi nella fase di accumulo'.

**SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITÀ  
DELLA FORMA PENSIONISTICA  
COMPLEMENTARE**  
Informazioni aggiornate al 29/12/2006

**A****IL SOGGETTO  
ISTITUTORE DEL PIP**

**Rendita di Previdenza Qualificata** è un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo istituito da Pramerica Life S.p.A. (nel seguito Pramerica).

Si riportano qui di seguito alcune informazioni relative a Pramerica:

Società controllata, coordinata e diretta da PFI

Sede Legale e Direzione Generale: Via Tommaso Grossi, 2 – 20121 Milano – Italia

Compagnia di assicurazione autorizzata dall'ISVAP ad operare sul territorio della Repubblica con D.M. 14.3.1990 GU 19.3.1990

Codice Fiscale e n. di iscrizione Registro imprese di Milano: 02653150108

R.E.A di Milano n. 1360711

Capitale Sociale: Euro 10.000.000 interamente versato

Attività esercitate: assicurazioni individuali e collettive di ramo I e ramo V

Azionisti: il capitale è detenuto interamente da PFI

Consiglio di Amministrazione in carica fino all'approvazione bilancio al 31/12/2006:

Presidente del Consiglio di Amministrazione Robert Weissman.

Consiglieri: Pier Giorgio Rota Baldini, Christopher Sandquist.

Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione bilancio al 31/12/2006:

Presidente del Collegio Sindacale: Carlo Ticozzi Valerio

Sindaci effettivi: Osvaldo Angeretti, Adriano Carena

Sindaci Supplenti: Franco Caramanti, Filippo Maria Cova.

**B****IL RESPONSABILE  
DEL PIP**

Viene identificata una figura di responsabile del fondo, alla data non ancora nominata.

**C****I GESTORI DELLE  
RISORSE**

Il soggetto incaricato della gestione delle risorse è il soggetto istitutore stesso.

**D****L'EROGAZIONE  
DELLE RENDITE**

I coefficienti di conversione nelle altre tipologie di rendita e il regolamento della gestione degli investimenti sono resi disponibili presso le Filiali del soggetto istitutore.

**E****LA REVISIONE  
CONTABILE**

La Società di Revisione del soggetto istitutore è Deloitte & Touche S.p.A. Via Tortona, 25 - 20144 Milano. Incarico conferito con Assemblea dei Soci del 27 maggio 2005 per la durata di anni tre.

**F****LA RACCOLTA DELLE  
ADESIONI**

I soggetti che procedono al collocamento sono i Life Planner, che operano in qualità di subagente addetto alla commercializzazione dei prodotti di Pramerica.

## GLOSSARIO

## A

### **ADERENTE**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **ALIQUOTA DI RETROCESSIONE (O DI PARTECIPAZIONE)**

La percentuale del rendimento conseguito, nel periodo di osservazione (Vedi "Periodo di Osservazione"), dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

### **ANNO ASSICURATIVO**

Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

### **ANTICIPAZIONE:**

L'Aderente può richiedere un'anticipazione della propria posizione individuale laddove ricorressero particolari situazioni previste dalla normativa vigente.

### **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

### **ASSICURATO**

Vedi "Aderente"

## B

### **BENCHMARK**

Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio.

### **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Aderente, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

## C

### **CAPITALE ASSICURATO**

È la somma che viene pagata al verificarsi dell'evento previsto in polizza (decesso o raggiungimento di una determinata scadenza).

### **CAPITALE MINIMO ASSICURATO**

È la somma assicurata riportata in polizza.

### **CARICAMENTI**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

### **CESSIONE**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.

**COMPAGNIA**  
Vedi "Società".

**COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata (Vedi "Gestione Separata").

**CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Clausole previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni particolari.

**CONFLITTO DI INTERESSI**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

**CONSOLIDAMENTO**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (semestralmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**CONTRAENTE**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

**CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE**

Contratto con il quale la Società, decorso un termine non inferiore a cinque anni e senza alcuna condizione legata al verificarsi di eventi attinenti alla vita umana, si impegna a pagare un capitale a fronte del pagamento del premio.

**CONTRIBUTO**

Somma versata dall'Aderente alla Società (vedere anche premio).

**COSTI GRAVANTI SUL CONTRIBUTO**

Oneri a carico del Contraente gravanti sui contributi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

**COSTI ACCESSORI (O COSTI FISSI, O DIRITTI FISSI, O COSTI DI EMISSIONE, O SPESE DI EMISSIONE)**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei contributi.

**COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai contributi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**COVIP**

Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari.



## D

### **DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO (decorrenza della garanzia, decorrenza della polizza)**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il contributo pattuito.

### **DEDUCIBILITÀ (FISCALE)**

Meccanismo fiscale in base al quale alcuni costi, individuati dalla legge, che sono sostenuti nell'anno, sono sottratti dall'imponibile ai fini delle imposte dirette sui redditi. I contributi versati alle forme pensionistiche complementari da parte del lavoratore ed eventualmente del datore di lavoro costituiscono oneri deducibili dall'imponibile Irpef.

### **DIFFERIMENTO DI SCADENZA**

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. In questo periodo la prestazione maturata continua a rivalutarsi.

### **DIRITTO DI RECESSO**

Vedi "Recesso".

### **DURATA DEL CONTRATTO**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

## E

### **ETÀ ASSICURATIVA**

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

## F

### **FONDO PRAMERICA PREVIDENZA**

Nome della Gestione Separata di Pramerica Life (Vedi "Gestione separata")

## G

### **GESTIONE SEPARATA (Gestione interna separata)**

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili (Vedi "Composizione della Gestione Separata). Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Vedi anche "Prospetto Annuale della Composizione della Gestione Separata", "Rendiconto Annuale della Gestione Separata", "Regolamento della gestione separata".

## I

### **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

Vedi "Società".

### **INTERMEDIARIO**

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

#### **IPOTESI DI RENDIMENTO**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

#### **ISVAP**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

#### **LIFE PLANNER**

È l'intermediario assicurativo di Pramerica Life.

#### **LIQUIDAZIONE**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

#### **MINIMO TRATTENUTO**

Quella parte del tasso di rendimento finanziario che viene trattenuta dalla Società, secondo il meccanismo illustrato nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Polizza.

#### **MODULO DI ADESIONE**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

#### **NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni della COVIP che la Società deve consegnare all'Aderente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

#### **OICR**

Per OICR (Organi di investimento collettivo del risparmio) si intendono tutti i Fondi comuni di investimento e le SICAV.

#### **PARTECIPANTI**

Sono i dipendenti assicurati.

#### **PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Percentuale del rendimento finanziario riconosciuta all'Aderente.

#### **PEGNO E VINCOLO**

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

#### **PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO**

Momento in cui il Contraente e l'Aderente firmano la polizza per accettazione.

**PERIODO DI COPERTURA (o di efficacia)**

Vedi "Durata del contratto".

**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata (Vedi "Gestione Separata"), ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO (PIP)**

Forma di previdenza complementare individuale attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con una compagnia di assicurazione.

**POLIZZA**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**POLIZZA DI CAPITALIZZAZIONE**

Contratto con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario una somma ad una determinata data di scadenza a fronte del versamento di un premio unico o di premi periodici, senza convenzioni o condizioni legate ad eventi attinenti alla vita umana.

**POLIZZA RIVALUTABILE**

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

**POSTICIPAZIONE**

È prevista una posticipazione dell'erogazione della rendita se si dovessero verificare cambiamenti della posizione dell'Aderente, quale ad esempio l'attività lavorativa.

**PRESTAZIONE ASSICURATA**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**PRESTAZIONE MINIMA GARANTITA**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA**

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze.

**PROGETTO ESEMPLIFICATIVO**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

**PROSPETTO ANNUALE DELLA COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata (Vedi "Gestione Separata").

**QUIETANZA**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

**RECESSO (O RIPENSAMENTO)**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**RECLAMO**

Lamentela da parte del Cliente in relazione a qualsiasi comportamento della Compagnia sia ritenuto non in linea con le leggi o le aspettative del Cliente stesso.

**REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA**

Forma di costituzione della pensione sulla base dei contributi versati.

**REGIME DI PRESTAZIONE DEFINITA**

Forma di costituzione della pensione sulla base prestazioni garantite a scadenza.

**REGOLAMENTO**

Documento redatto in base alle direttive della COVIP, parte integrante dei contratti PIP e recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la compatibilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale.

**REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni di polizza, che regolano la gestione separata.

**RENDICONTO ANNUALE DELLA GESTIONE SEPARATA**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

**RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO**

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

**RENDITA**

Vedere "prestazione assicurata".

**RETROCESSIONE**

Vedi "Aliquota di Retrocessione".

**RICORRENZA ANNUALE**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**RISCATTO**

Facoltà del Contraente e contestualmente dei dipendenti assicurati, di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni generali di Contratto. Quando viene esercitato in anticipo sulla scadenza del contratto, il riscatto è penalizzante per il Contraente.

**RISERVA MATEMATICA**

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli aderenti assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Interruzione dell'efficacia del contratto a fronte di richiesta scritta del Contraente.

## S

### **RISULTATO DELLA GESTIONE**

Il rendimento della Gestione Separata di Pramerica Previdenza (vedi "Gestione Separata" e "Fondo Pramerica Previdenza").

### **RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (semestrale) stabilita dalle condizioni di assicurazione.

### **SCADENZA**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

### **SCHEDE SINTETICA**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

### **SICAV**

Le SICAV (Società di investimento a capitale variabile) sono società che raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari.

### **SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **SOCIETÀ DI REVISIONE**

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

### **SOSTITUTO D'IMPOSTA**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

### **SPESE PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

Vedi "Costi Accessori".

## T

### **TARIFFA**

Insieme di tabelle e formule che consentono di determinare il premio che il Contraente deve versare per ottenere la prestazione richiesta. È influenzata dall'età e dalle sue condizioni di salute dell'Assicurato.

### **TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. (Vedi "Tasso Tecnico")

**TASSO DI RISCATTO**

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

**TASSO TECNICO**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

**T.F.R. – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

E' un accantonamento annuale, effettuato dal datore di lavoro pari al 6,91% della retribuzione dovuta nell'anno.

**TRASFERIMENTO**

L'Aderente può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale verso un'altra forma pensionistica complementare.



## Condizioni generali di contratto

Art. 1 - Disciplina del contratto	2
Art. 2 - Entrata in vigore dell'Assicurazione	2
Art. 3 - Prestazioni Pensionistiche	2
Art. 4 - Rivalutazione semestrale della rendita	2
Art. 5 - Elementi di determinazione del Versamento	2
Art. 6 - Pagamento del versamento	3
Art. 7 - Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni	4
Art. 8 - Pagamento delle prestazioni	5
Art. 9 - Opzioni	5
Art. 10 - Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale	6
Art. 11 - Foro competente	6
<b>CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>GESTIONE SEPARATA DEGLI INVESTIMENTI "FONDO PRAMERICA PREVIDENZA"</b>	<b>7</b>
<b>COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA IN ALTRE FORME</b>	<b>9</b>



#### **Art. 1 - Disciplina del contratto**

Le presenti Condizioni generali di contratto regolano: il piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata", di seguito Rendita di Previdenza Qualificata.

Rendita di Previdenza Qualificata è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito Decreto. Il piano, operante in regime di contribuzione definita, è rivolto a tutti coloro che intendono costruire un piano di previdenza complementare su base individuale

Il contratto è disciplinato dalle condizioni che seguono e da quanto indicato nel Regolamento, nella polizza e nelle eventuali appendici.

#### **Art. 2 - Entrata in vigore dell'Assicurazione**

Il contratto è concluso, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento, alle ore 24 del giorno in cui:

la polizza sia stata sottoscritta dall'Aderente oppure

l'Aderente abbia ricevuto a mezzo Raccomandata la polizza o altrimenti comunicazione scritta dell'accettazione del modulo di adesione da parte di Pramerica.

Resta peraltro inteso che l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 della data di sottoscrizione.

#### **Art. 3 - Prestazioni Pensionistiche**

Pramerica in base al presente contratto provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse dell'Aderente e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

All'Aderente, al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, purché abbia almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, Pramerica pagherà una rendita vitalizia rivalutata, in rate posticipate secondo la rateazione prevista. La rendita viene costituita progressivamente a fronte di ogni singolo versamento effettuato dall'Aderente nel corso della durata contrattuale.

In caso di morte dall' Aderente nel corso della durata contrattuale verrà liquidato un importo pari alla posizione individuale maturata così come definita al successivo articolo 5.

#### **Art. 4 - Rivalutazione semestrale della rendita**

Ad ogni semestre a partire dalla data di decorrenza della polizza (ricorrenza semestrale), la rendita assicurata, verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione.

La rivalutazione della rendita verrà effettuata con le stesse modalità anche durante il periodo della sua corresponsione.

#### **Art. 5 - Elementi di determinazione del Versamento**

La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'Aderente. La posizione individuale consiste nella riserva matematica relativa alle rate di rendite generate dai contributi versati ed è non inferiore al cumulo dei contributi netti versati, aumentati dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotti da eventuali riscatti parziali e anticipazioni, rivalutati in base al rendimento della gestione interna separata Fondo Pramerica Previdenza riconosciuto all'Aderente. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese.

Al momento dell'adesione è previsto un costo fisso pari a 5,00 Euro prelevato dal primo contributo versato.

Il costo complessivo su ciascun versamento corrisposto è pari al 5%.

La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata Fondo Pramerica Previdenza riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I, secondo quanto previsto nella successiva "Clausola di rivalutazione".

E' possibile sospendere la contribuzione, ciò non comporta lo scioglimento del contratto; inoltre è possibile ripristinare la contribuzione in qualsiasi momento.

Per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica sono state formulate delle ipotesi in ordine all'evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti minimi ottenibili con gli investimenti finanziari.

In particolare le ipotesi utilizzate sono le seguenti:

- ipotesi demografica:
  - per il periodo di differimento: tavola di mortalità della popolazione generale italiana elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento del 2001: TAV SIM 2002 per il sesso maschile, TAV SIF 2002 per il sesso femminile;
  - per il periodo di pagamento della rendita: speranza di vita residua desunta dalla tavola di sopravvivenza proiettata e selezionata (IPS55), distinta per sesso e per anno di nascita, elaborata per le assicurazioni di rendita dalla Sezione Tecnica dell'ANIA sulla base della proiezione demografica costruita in base alla mortalità della generazione 1955;
- ipotesi finanziaria: tasso di interesse annuo minimo garantito del 2%, riconosciuto in via anticipata nella determinazione dell'importo iniziale della rendita;
- ipotesi di costo: spese per il servizio di erogazione della rendita pari allo 1,25% del valore maturato alla scadenza contrattuale. Inoltre sono previsti costi aggiuntivi dovuti dalla rateazione della rendita come indicato nella tabella seguente:

Frazionamento rendita	Costi aggiuntivi
Semestrale	0,25000
Trimestrale	0,37500
Mensile	0,45833

Nell'Allegato A sono esemplificati i coefficienti utilizzati per la determinazione della rata di rendita e della riserva matematica.

In considerazione del fatto che le ipotesi di cui sopra si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e finanziari. A tale riguardo, le ipotesi demografica e finanziaria di cui sopra sono garantite per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del contratto, successivamente Pramerica si riserva il diritto, nel corso della durata contrattuale, di rideterminare le ipotesi demografica e finanziaria utilizzate nel calcolo del versamento, a condizione che:

- 1) manchino almeno tre anni al pensionamento;
- 2) la modifica dell'ipotesi demografica sia effettuata in conformità a dati oggettivamente rilevabili, connessi alle valutazioni sulla probabilità di sopravvivenza desunte da rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico;
- 3) la modifica dell'ipotesi finanziaria sia effettuata in conformità a disposizioni dell' ISVAP in merito al tasso di interesse massimo applicabile alla presente forma assicurativa.

Pramerica comunicherà all' Aderente eventuali cambiamenti delle ipotesi di cui sopra, almeno tre mesi prima dalla data di effetto della modifica stessa, segnalando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. Qualora la modifica comporti un peggioramento delle condizioni economiche del contratto, l'Aderente può, prima della data di effetto della modifica stessa, non accettare la variazione, dandone comunicazione scritta a Pramerica e indicando la propria volontà di interrompere il pagamento dei versamenti conservando la posizione individuale accumulata, ovvero di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica individuale prevista dal Decreto. In ogni caso le variazioni avranno effetto solo sui versamenti successivi alla data di effetto della modifica.

#### **Art. 6 – Pagamento del versamento**

I versamenti devono essere pagati alle scadenze pattuite tramite addebito su conto corrente bancario o postale oppure tramite Bollettino Postale.

A giustificazione del mancato pagamento del versamento l'Aderente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei versamenti precedentemente avvenuta al suo domicilio.

#### **Art. 7 – Trasferimento, Riscatto e Anticipazioni**

A condizione che non sia ancora iniziata l'erogazione delle prestazioni assicurate ai sensi dell'Art. 3, l'Aderente ha la facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto, dopo un periodo minimo di due anni dalla data di adesione del contratto. Il capitale disponibile in caso di trasferimento è pari alla posizione individuale maturata alla data del trasferimento.

L'Aderente può inoltre trasferire nella forma pensionistica complementare di cui al presente contratto la propria posizione maturata presso altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto. In tal caso l'importo trasferito è a tutti gli effetti equiparato a versamento aggiuntivo sul presente contratto, senza l'applicazione dei costi previsti all'art 5.

L'Aderente, anche prima del periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP, può esercitare il diritto di riscatto per le seguenti causali:

##### **1 Riscatto totale:**

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 48 mesi.

Il riscatto totale non è tuttavia consentito nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.

##### **2 Riscatto parziale**

Il riscatto parziale è concesso in misura pari al 50% della posizione individuale per le seguenti causali:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per più di 12 mesi ma meno di 48 mesi;
- ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni (ordinaria o straordinaria).

Inoltre in caso di decesso dell'Aderente prima che quest'ultimo abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi o dai beneficiari designati dall'aderente (persone fisiche o giuridiche); in mancanza di tali soggetti la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata su apposito modulo predisposto dalla Compagnia e ad essa inoltrato direttamente ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni unitamente ad idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al riscatto della posizione entro il termine massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione dell'aderente al Fondo.

Nei casi di cui al punto 1 l'Aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.

L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle

lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

#### **Art. 8 - Pagamento delle prestazioni**

Pramerica richiede, al fine di verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni e di individuarne gli aventi diritto, la consegna preventiva dei seguenti documenti:

- in caso di liquidazione di una rendita vitalizia deve essere consegnato il certificato di esistenza in vita del Beneficiario ad ogni anniversario della data di decorrenza nel periodo di erogazione della rendita.
- In caso di morte dell' Aderente:
  - certificato di nascita dell' Aderente o copia di un suo documento di identità valido;
  - codice fiscale e documento di identità valido del Beneficiario
  - originale di polizza;
  - certificato di morte;
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  - copia del testamento se esistente;

Inoltre, in caso di liquidazione ad un Beneficiario minore, è richiesto il decreto del giudice tutelare.

Ulteriore documentazione di carattere amministrativo o giudiziario verrà richiesta, solamente in relazione ad ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

Verificatosi l'obbligo di pagamento delle prestazioni Pramerica esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta; decorso tale termine il Beneficiario può richiedere gli interessi moratori a partire dal termine stesso. Ogni pagamento viene effettuato con assegno o bonifico.

#### **Art. 9 - Opzioni**

Su richiesta dell'Aderente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, la rendita rivalutata, dovuta vita natural durante dell' Aderente, potrà essere convertita in una delle seguenti forme:

- a) una rendita annua vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, reversibile alla morte dell'Aderente in misura totale o parziale (in caso di decesso la rendita viene corrisposta, per la quota scelta, al soggetto che designato, fintanto che quest'ultimo rimanga in vita, purché tra l'Aderente ed il soggetto designato esista un divario di età non superiore a 5 anni);
- b) una rendita vitalizia posticipata rivalutabile, di minore importo rispetto alla rendita di cui sopra, pagabile in modo certo nei primi 5, 10, 15 o 20 anni all'Aderente se in vita o, in mancanza, agli eredi. In caso di vita dell'Aderente oltre i primi 5, 10, 15 o 20 anni, la rendita continuerà ad essere pagata all'Aderente sua vita natural durante;
- c) un capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato; la quota parte residua della posizione individuale maturata, viene corrisposta all'Aderente in forma di rendita vitalizia. In tale circostanza, l'importo della posizione individuale maturata e della rendita rimanente viene determinato applicando i coefficienti di conversione comunicati dalla Società al momento del versamento di ciascun premio e indicati nei documenti contrattuali.

I coefficienti di conversione, di cui all'allegato A, si applicheranno ai versamenti effettuati nei primi dieci anni a partire dalla data di decorrenza del contratto; successivamente i coefficienti potranno essere modificati ai sensi dell'Art. 5 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Il limite del 50% di cui sopra non si applica nei seguenti casi:

- Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia posticipata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in tal caso l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- All'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in tal caso l'aderente può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

La rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni ricorrenza semestrale nella misura stabilita al punto A della "Clausola di Rivalutazione" e non potrà essere riscattata durante il periodo di corresponsione.

#### **Art. 10 - Anticipazione/posticipazione della scadenza contrattuale**

L'Aderente può chiedere la corresponsione della prestazione pensionistica complementare a condizione che sia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;

L'aderente ha comunque facoltà di richiedere a Pramerica di anticipare la prestazione pensionistica complementare con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

L'aderente ha comunque la facoltà di chiedere a Pramerica di proseguire la contribuzione a Rendita di Previdenza Qualificata oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

In entrambi i casi la rendita assicurata e il corrispondente valore di capitale saranno rideterminati con criteri attuariali sulla base dei versamenti corrisposti e della durata effettiva del contratto. L'ammontare delle quote di rendita derivanti da ogni singolo versamento sono ricalcolate sulla base dell'età ad ogni singolo versamento e della nuova durata contrattuale, utilizzando le basi di calcolo in vigore alla data di ciascun versamento, come se fin dall'inizio la polizza fosse stata stipulata con la durata nuova

#### **Art. 11 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Aderente.

Alla presente polizza, piano individuale pensionistico (PIP) di tipo assicurativo, Pramerica riconoscerà una rivalutazione semestrale delle prestazioni assicurate in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine Pramerica gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "Fondo Pramerica Previdenza" attività di importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.

#### **A. Misura della rivalutazione**

Pramerica dichiara, entro il 1° settembre e il 1° marzo di ciascun anno, il rendimento semestrale da attribuire agli Assicurati, relativo ai due periodi di certificazione definiti all'art. 5 del Regolamento del "Fondo Pramerica Previdenza". Tale rendimento viene determinato secondo la seguente modalità.

Il rendimento semestrale, di cui all'art. 4 del Regolamento del Fondo, viene ricondotto ad un tasso annuo equivalente, in quanto l'aliquota di retrocessione e il tasso tecnico sono imputati su base annua. Il tasso annuo equivalente permette di avere una coincidenza degli interessi maturati annualmente con quelli maturati nei due semestri.

Il rendimento retrocesso agli Assicurati è pari al rendimento annuo moltiplicato per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare non inferiore all'80%. Pramerica trattiene dal rendimento del Fondo Pramerica Previdenza un'aliquota non superiore al 20% fatto salvo che il rendimento del fondo sia inferiore al 5% nel qual caso Pramerica tratterrà comunque un punto percentuale del rendimento stesso.

Il rendimento retrocesso non può comunque essere superiore al rendimento annuo diminuito dell'1%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento retrocesso diminuito del tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

Una volta ottenuta la misura annua di rivalutazione, da quest'ultima si calcola il tasso semestrale equivalente per determinare l'effettiva rivalutazione da attribuire nel semestre agli Assicurati.

Il tasso tecnico di cui sopra è pari al 2%.

#### **B. Rivalutazione della rendita assicurata**

Ad ogni ricorrenza semestrale, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico di Pramerica, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° settembre ed il 1° marzo che precede la ricorrenza semestrale.

Durante il periodo di differimento, la rendita rivalutata sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo semestrale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura della rivalutazione.

La rendita continua a rivalutarsi con le stesse modalità anche durante il periodo di erogazione.

Gli aumenti della rendita assicurata verranno comunicati di volta in volta all'Assicurato.

#### **Regolamento:**

##### **Art. 1**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Pramerica, che viene contraddistinta con il nome "Fondo Pramerica Previdenza".

##### **Art. 2**

Nel "Fondo Pramerica Previdenza" confluiranno le attività relative alle forme pensionistiche individuali, per un importo non inferiore alle corrispondenti riserve matematiche.

La gestione del "Fondo Pramerica Previdenza" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. L'alimento del Fondo avverrà con periodicità mensile.

### **Art. 3**

La gestione del "Fondo Pramerica Previdenza" è semestralmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente regolamento.

In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione del Fondo; il rendimento semestrale del Fondo descritto al successivo art. 4; l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Pramerica sulla base delle riserve matematiche.

### **Art. 4**

Il rendimento semestrale del "Fondo Pramerica Previdenza", per il periodo relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza, al valore medio del Fondo stesso.

Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media semestrale dei depositi in numerario, della consistenza media semestrale degli investimenti in titoli, nonché della consistenza media semestrale di ogni altra attività del Fondo, determinate in base al costo. La consistenza media semestrale dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

### **Art. 5**

Ai fini della valutazione del rendimento semestrale (di cui all'articolo precedente), il periodo relativo alla certificazione decorre per il primo semestre dal 1° gennaio fino al 30 giugno, mentre per il secondo semestre decorre dal 1° luglio al 31 dicembre. Al 31 dicembre viene inoltre certificato il rendimento annualizzato dei due semestri.

### **Art. 6**

Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l'attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Pramerica.

### **Art. 7**

Pramerica si riserva di apportare al precedente art. 6 quelle variazioni che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

## Allegato A (dati aggiornati al 31 dicembre 2006)

### COEFFICIENTI di cui all'articolo 5

Nel seguito si riportano, a titolo meramente esemplificativo, i coefficienti utilizzati per la determinazione delle rate di rendita e della posizione individuale per un aderente maschio di 30 anni, alla data del 1° gennaio 2007, e con età prevista al pensionamento di 65 anni.

Età	Durata	Tasso di tariffa
30	35	9,709629
31	34	9,903822
32	33	10,101898
33	32	10,303936
34	31	10,510015
35	30	10,720215
36	29	10,934619
37	28	11,153312
38	27	11,376378
39	26	11,603906
40	25	11,835984
41	24	12,072703
42	23	12,314157
43	22	12,560441
44	21	12,811649
45	20	13,067882
46	19	13,329240
47	18	13,595825
48	17	13,867741
49	16	14,145096
50	15	14,427998
51	14	14,716558
52	13	15,010889
53	12	15,311107
54	11	15,617329
55	10	15,929676
56	9	16,248269
57	8	16,573235
58	7	16,904699
59	6	17,242793
60	5	17,587649
61	4	17,939402
62	3	18,298190
63	2	18,664154
64	1	19,037437

### COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA IN ALTRE FORME

#### AGE – SHIFTING – IPS55

Il coefficiente deve essere scelto in base al sesso dell'Aderente, alla rateazione della rendita e all'età a scadenza aggiungendo o sottraendo il numero di anni, riportati nella seguente tabella, presi in corrispondenza del sesso e della data di nascita.

Data di nascita	Maschi	Data di nascita	Femmine
1/1/1900 - 31/12/1925	3	1/1/1900 - 31/12/1927	3
1/1/1926 - 31/12/1938	2	1/1/1928 - 31/12/1940	2
1/1/1939 - 31/12/1947	1	1/1/1941 - 31/12/1949	1
1/1/1948 - 31/12/1960	0	1/1/1950 - 31/12/1962	0
1/1/1961 - 31/12/1970	-1	1/1/1963 - 31/12/1972	-1
oltre 1/1/1971	-2	oltre 1/1/1973	-2



COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN CAPITALE

Valore capitale per 1 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	22,70	22,96	23,08	23,17
56	22,19	22,44	22,57	22,66
57	21,67	21,93	22,05	22,14
58	21,15	21,40	21,53	21,61
59	20,62	20,87	21,00	21,08
60	20,08	20,33	20,46	20,55
61	19,54	19,79	19,92	20,00
62	18,99	19,25	19,37	19,46
63	18,45	18,70	18,83	18,91
64	17,90	18,15	18,28	18,36
65	17,35	17,60	17,73	17,81
66	16,79	17,05	17,17	17,26
67	16,24	16,49	16,62	16,70
68	15,68	15,93	16,06	16,14
69	15,12	15,38	15,50	15,59
70	14,57	14,82	14,95	15,03

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	24,67	24,92	25,05	25,13
56	24,19	24,44	24,57	24,65
57	23,70	23,95	24,08	24,16
58	23,20	23,45	23,58	23,66
59	22,69	22,94	23,07	23,15
60	22,17	22,43	22,55	22,64
61	21,65	21,90	22,03	22,11
62	21,11	21,37	21,49	21,58
63	20,58	20,83	20,96	21,04
64	20,03	20,28	20,41	20,49
65	19,48	19,73	19,86	19,94
66	18,92	19,17	19,30	19,38
67	18,35	18,61	18,73	18,82
68	17,78	18,04	18,16	18,25
69	17,20	17,46	17,58	17,67
70	16,62	16,88	17,00	17,09

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 5 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	99,86	99,87	99,88	99,88
56	99,84	99,85	99,86	99,87
57	99,82	99,83	99,84	99,85
58	99,79	99,81	99,82	99,83
59	99,76	99,78	99,79	99,80
60	99,72	99,75	99,76	99,77
61	99,67	99,70	99,72	99,73
62	99,62	99,66	99,67	99,69
63	99,56	99,60	99,62	99,64
64	99,49	99,54	99,57	99,58
65	99,41	99,47	99,50	99,52
66	99,32	99,39	99,42	99,44
67	99,22	99,30	99,33	99,36
68	99,10	99,19	99,23	99,26
69	98,96	99,07	99,12	99,15
70	98,81	98,93	98,99	99,03

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	99,91	99,92	99,92	99,93
56	99,90	99,91	99,92	99,92
57	99,90	99,91	99,91	99,91
58	99,89	99,90	99,90	99,91
59	99,87	99,89	99,89	99,90
60	99,86	99,87	99,88	99,88
61	99,84	99,86	99,86	99,87
62	99,82	99,84	99,85	99,85
63	99,79	99,81	99,82	99,83
64	99,77	99,79	99,80	99,81
65	99,73	99,76	99,77	99,78
66	99,69	99,73	99,74	99,75
67	99,65	99,69	99,70	99,71
68	99,60	99,64	99,66	99,67
69	99,53	99,58	99,60	99,62
70	99,46	99,52	99,54	99,56

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 10 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	99,40	99,44	99,46	99,47
56	99,32	99,36	99,38	99,39
57	99,22	99,27	99,29	99,31
58	99,10	99,16	99,19	99,21
59	98,97	99,03	99,06	99,08
60	98,81	98,88	98,92	98,94
61	98,62	98,71	98,75	98,78
62	98,41	98,51	98,56	98,59
63	98,17	98,29	98,35	98,38
64	97,91	98,04	98,10	98,15
65	97,61	97,76	97,83	97,88
66	97,27	97,44	97,52	97,58
67	96,88	97,08	97,18	97,24
68	96,45	96,67	96,78	96,85
69	95,94	96,20	96,32	96,40
70	95,35	95,65	95,79	95,89

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	99,65	99,68	99,69	99,69
56	99,62	99,65	99,66	99,66
57	99,58	99,61	99,62	99,63
58	99,54	99,57	99,58	99,59
59	99,48	99,52	99,53	99,54
60	99,42	99,46	99,47	99,49
61	99,34	99,38	99,40	99,42
62	99,25	99,30	99,32	99,34
63	99,15	99,20	99,23	99,25
64	99,03	99,09	99,12	99,14
65	98,89	98,96	99,00	99,02
66	98,74	98,82	98,86	98,88
67	98,56	98,65	98,69	98,72
68	98,34	98,45	98,50	98,54
69	98,09	98,21	98,27	98,31
70	97,79	97,93	98,00	98,05

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 15 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	98,47	98,55	98,58	98,61
56	98,26	98,34	98,39	98,41
57	98,01	98,11	98,16	98,19
58	97,73	97,84	97,90	97,93
59	97,41	97,53	97,59	97,63
60	97,03	97,18	97,25	97,29
61	96,61	96,77	96,85	96,91
62	96,14	96,32	96,41	96,47
63	95,61	95,82	95,92	95,99
64	95,01	95,25	95,36	95,44
65	94,32	94,60	94,73	94,82
66	93,55	93,86	94,01	94,11
67	92,66	93,02	93,19	93,31
68	91,66	92,06	92,26	92,39
69	90,54	90,99	91,21	91,36
70	89,27	89,78	90,03	90,19

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	99,17	99,21	99,23	99,24
56	99,09	99,13	99,15	99,16
57	98,98	99,03	99,06	99,07
58	98,86	98,92	98,95	98,96
59	98,72	98,79	98,82	98,84
60	98,56	98,63	98,66	98,69
61	98,37	98,45	98,49	98,51
62	98,15	98,24	98,28	98,31
63	97,90	98,00	98,05	98,08
64	97,60	97,72	97,78	97,82
65	97,25	97,39	97,46	97,50
66	96,85	97,01	97,09	97,14
67	96,38	96,56	96,65	96,71
68	95,81	96,03	96,13	96,20
69	95,15	95,40	95,52	95,60
70	94,37	94,66	94,80	94,90

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA CERTA

Valore rendita vitalizia pagabile in modo certo per 20 anni per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Sesso: MASCHIO				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	96,89	97,02	97,08	97,12
56	96,48	96,62	96,69	96,74
57	96,01	96,18	96,25	96,31
58	95,48	95,66	95,75	95,81
59	94,87	95,08	95,18	95,25
60	94,18	94,42	94,53	94,61
61	93,40	93,67	93,80	93,89
62	92,53	92,83	92,97	93,07
63	91,55	91,89	92,05	92,16
64	90,46	90,84	91,02	91,15
65	89,25	89,67	89,88	90,02
66	87,91	88,38	88,62	88,77
67	86,44	86,96	87,22	87,39
68	84,82	85,40	85,68	85,86
69	83,05	83,68	83,99	84,20
70	81,13	81,82	82,16	82,38

Sesso: FEMMINA				
età al pensionamento	rateazione della rendita			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	98,37	98,43	98,47	98,49
56	98,18	98,26	98,29	98,32
57	97,97	98,06	98,10	98,12
58	97,73	97,82	97,86	97,89
59	97,44	97,54	97,59	97,63
60	97,10	97,22	97,28	97,32
61	96,70	96,84	96,91	96,95
62	96,24	96,40	96,47	96,53
63	95,70	95,88	95,97	96,03
64	95,07	95,29	95,39	95,46
65	94,35	94,59	94,71	94,79
66	93,51	93,79	93,93	94,02
67	92,54	92,87	93,02	93,13
68	91,42	91,79	91,97	92,09
69	90,14	90,56	90,77	90,91
70	88,68	89,16	89,39	89,55

**COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DI RENDITA VITALIZIA IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE**

Nel seguito si riportano i valori della rendita reversibile nel caso i due soggetti abbiano al stessa età sono disponibili, su richiesta, i valori in caso di differenza di età compresa nei 5 anni

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria : Maschio

Testa secondaria Femmina

Reversibilità: 100%					
età al pensionamento testa primaria	età al pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	84,90	85,05	85,13	85,18
56	56	84,47	84,63	84,70	84,76
57	57	84,02	84,19	84,27	84,32
58	58	83,56	83,73	83,82	83,87
59	59	83,08	83,26	83,35	83,41
60	60	82,58	82,77	82,87	82,93
61	61	82,08	82,28	82,38	82,44
62	62	81,57	81,78	81,88	81,95
63	63	81,05	81,27	81,38	81,45
64	64	80,53	80,76	80,87	80,95
65	65	80,00	80,24	80,36	80,44
66	66	79,46	79,72	79,84	79,93
67	67	78,92	79,19	79,32	79,41
68	68	78,38	78,66	78,80	78,89
69	69	77,82	78,12	78,27	78,36
70	70	77,26	77,58	77,73	77,83

Valore rendita vitalizia reversibile su due teste per 100 euro di rendita vitalizia assicurata a scadenza

Testa primaria : Femmina

Testa secondaria : Maschio

Reversibilità: 100%					
età al pensionamento testa primaria	età al pensionamento testa secondaria	rateazione della rendita			
		annuale	semestrale	trimestrale	mensile
55	55	92,26	92,34	92,38	92,41
56	56	92,06	92,15	92,19	92,22
57	57	91,86	91,95	91,99	92,02
58	58	91,65	91,74	91,79	91,82
59	59	91,42	91,52	91,57	91,60
60	60	91,18	91,29	91,34	91,37
61	61	90,93	91,04	91,09	91,13
62	62	90,67	90,78	90,84	90,88
63	63	90,40	90,52	90,58	90,62
64	64	90,12	90,25	90,31	90,35
65	65	89,83	89,96	90,02	90,06
66	66	89,53	89,66	89,73	89,78
67	67	89,21	89,36	89,43	89,47
68	68	88,88	89,03	89,11	89,16
69	69	88,53	88,69	88,77	88,82
70	70	88,17	88,34	88,42	88,48

## **REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE**

**(ART.13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N.252)**

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP	3
Art. 1 – Denominazione	4
Art. 2 – Istituzione del PIP	4
Art. 3 – Scopo	4
PARTE II – CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO	4
Art. 4 – Regime della forma pensionistica	4
Art. 5 – Destinatari	4
Art. 6 – Scelte di investimento	4
Art. 7 – Spese	4
PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI	5
Art. 8 – Contribuzione	5
Art. 9 – Determinazione della posizione individuale	6
Art. 10 – Prestazioni pensionistiche	6
Art. 11 – Erogazione della rendita	7
Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale	7
Art. 13 – Anticipazioni	8



PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI	8
Art. 14 – Separatezza patrimoniale e contabile	8
Art. 15 – Responsabile	9
Art. 16 – Conflitti di interesse	9
PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI	9
Art. 17 – Modalità di adesione	9
Art. 18 – Trasparenza nei confronti degli aderenti	9
Art. 19 – Comunicazioni e reclami	9
PARTE VI – NORME FINALI	9
Art. 20 – Modifiche al Regolamento	9
Art. 21 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP	9
Art. 22 – Rinvio	10
ALLEGATO	11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE	11

## **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP**

**PARTE I –  
IDENTIFICAZIONE  
E SCOPO DEL PIP**

**Art. 1 – Denominazione**

- 1 TAX QUALIFIED ANNUITY III – “Rendita di Previdenza Qualificata” Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – fondo pensione, di seguito definito “PIP”, è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

**Art. 2 – Istituzione del PIP**

- 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia “Pramerica Life S.p.A.” di seguito definita “Compagnia”.
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito “COVIP”.
- 3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha Sede Legale e Direzione Generale in via Tommaso Grossi, 2 – 20121 Milano.

**Art. 3 – Scopo**

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

**PARTE II –  
CARATTERISTICHE  
DEL PIP E MODALITÀ  
DI INVESTIMENTO**

**Art. 4 – Regime della forma pensionistica**

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

**Art. 5 – Destinatari**

- 1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

**Art. 6 – Scelte di investimento**

- 1 Il PIP è attuato mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I. Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell’aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata.
- 4 L’investimento delle risorse della gestione interna separata è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l’esclusivo interesse degli aderenti.
- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L’aderente all’atto dell’adesione, entra a far parte della gestione interna separata in cui confluiscono i versamenti contributivi.

**Art. 7 – Spese**

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:

**a) spese da sostenere all’atto dell’adesione:**

spese in importo fisso sul primo versamento, trattenute in caso di recesso;

- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
    - b.1) **direttamente a carico dell'aderente**  
spese in percentuale sui versamenti effettuati;
    - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente**  
spese in percentuale come prelievo sul rendimento della gestione interna separata
  - c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
    - c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;  
spese non previste
    - c.2) in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;  
spese non previste
    - c.3) per il conseguimento delle anticipazioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;  
spese non previste
  - d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento  
spese in percentuale sulla rendita annua
- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
  - 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
  - 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
  - 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

### PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

#### Art. 8 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 E' possibile ripristinare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

#### **Art. 9 – Determinazione della posizione individuale**

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. b.1
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente. Tale rendimento è calcolato secondo quanto previsto nei commi successivi, salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7.
- 4 Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il calcolo di cui al precedente comma viene effettuato con cadenza semestrale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione.
- 6 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

#### **Art. 10 – Prestazioni pensionistiche**

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

#### **Art. 11 – Erogazione della rendita**

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia posticipata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia posticipata, può richiedere l'erogazione della prestazione in una delle forme di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile posticipata: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata, purché tra l'aderente ed il soggetto designato esista un divario di età non superiore a 5 anni ;
  - una rendita certa e successivamente vitalizia posticipata: detta rendita è corrisposta per i primi 5, 10, 15 o 20 anni all'aderente o in caso di suo decesso, alla persona a lui designata. Successivamente se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le modifiche delle basi demografiche e finanziarie hanno effetto solo con riferimento ai versamenti successivi all'entrata in vigore delle modifiche.
- 5 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene

- devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
  - 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
  - 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

#### **Art. 13 – Anticipazioni**

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **Art. 14 – Separatezza patrimoniale e contabile**

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

**PARTE V –  
RAPPORTI CON  
GLI ADERENTI**

**Art. 15 – Responsabile**

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

**Art. 16 – Conflitti di interesse**

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

**Art. 17 – Modalità di adesione**

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 21 del Regolamento.

**Art. 18 – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, il regolamento e il rendiconto della gestione interna separata, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

**Art. 19 – Comunicazioni e reclami**

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

**PARTE VI –  
NORME FINALI**

**Art. 20 – Modifiche al Regolamento**

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 21.

**Art. 21 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP**

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.



- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

**Art. 22 – Rinvio**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

## ALLEGATO

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

#### Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
  - l'incarico di amministratore della Compagnia.

#### Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

#### Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

#### Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata in base alla quale si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
    - le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti

previsti dalla normativa e dal regolamento;

– la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

- **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
    - la separazione patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
    - le procedure organizzative atte a garantire la separazione contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separazione contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
    - la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
  - **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
    - l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
    - gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
    - la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
    - l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
    - la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 7 – Rapporti con la COVIP**

##### **1 Il Responsabile:**

- predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 8 – Responsabilità**

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.

- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.



**Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata"**  
**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO**  
**DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE**

**Documento sulle anticipazioni**

- 1 L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma I dell'Art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nelle Condizioni Generali di Contratto.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Per richiedere l'anticipazione della posizione individuale è necessario compilare e sottoscrivere l'apposito modulo allegato A e inviarlo insieme ai documenti in esso indicati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:  
Pramerica Life Servizio Clienti - Via Tommaso Grossi 2 - 20121 Milano

Per i casi particolari o per intervenute modifiche legislative in materia, la Società si riserva di richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

**Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata"**  
**ALLEGATO A - MODULO DI RICHIESTA**  
**DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

Spedire a: Pramerica Life S.p.A.  
Servizio Clienti  
Via Tommaso Grossi 2  
20121 Milano

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione  
(ART. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, N. 252)

Aderente \_\_\_\_\_ Posizione individuale n. \_\_\_\_\_

Life Planner \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

Con la presente lo/gli avente/i diritto chiede/chiedono il pagamento della seguente tipologia di prestazione (barrare la casella relativa):

- RISCATTO TOTALE PER \_\_\_\_\_ (indicare la motivazione)  
Documenti allegati: \_\_\_\_\_
- RISCATTO PARZIALE FINO AL 50% PER \_\_\_\_\_ (motivazione)  
Documenti allegati: \_\_\_\_\_
- ANTICIPAZIONE DI € \_\_\_\_\_ PER \_\_\_\_\_ (motivazione)  
Documenti allegati: \_\_\_\_\_

- TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA
- DECESSO DELL'ADERENTE (durante la fase di accumulo)
- PRESTAZIONE IN RENDITA VITALIZIA PREVIDENZIALE

con la seguente modalità (barrare la casella prescelta):

- bonifico sul conto corrente nr. \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_ (CIN \_\_\_\_\_ , ABI \_\_\_\_\_ , CAB \_\_\_\_\_ )
- Assegno circolare non trasferibile

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'avente diritto

\_\_\_\_\_  
Firma del Life Planner

\_\_\_\_\_  
Firma dell'avente diritto

**DENUNCIA DEI CONTRIBUTI NON DEDOTTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI**  
Da compilare in caso di PRESTAZIONE PREVIDENZIALE IN RENDITA O PRESTAZIONE  
PREVIDENZIALE IN CAPITALE NEI LIMITI DEL 50%, RISCATTO

Il sottoscritto Aderente dichiara di non aver dedotto o che non dedurrà in sede di dichiarazione dei redditi i seguenti premi versati:

anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ € \_\_\_\_\_

e che il suo codice fiscale è \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**NOTA BENE.**

La Compagnia si riserva di chiedere, in tutti i casi, l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

**Tax Qualified Annuity III - "Rendita di Previdenza Qualificata"**  
**PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO**  
**DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE**

**Documento sul regime fiscale**

**Regime fiscale dei contributi**

I contributi versati dall'Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Se l'Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di € 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.

**Regime fiscale in fase di accumulo**

Il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell'11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.

**Regime fiscale delle prestazioni**

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al



quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

### **Anticipazioni, riscatti e trasferimenti**

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%.

Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.



Filiale	Life Planner	Codice
---------	--------------	--------

## ADERENTE

Cognome Nome	Codice Fiscale	Cittadinanza
Residenza: Via	n.	Cap.
Città	Prov.	Naz.
Luogo di Nascita	Prov.	Data di nascita
Età	Sesso	Tel. / E-mail

Lavoratore dipendente   
  Lavoratore autonomo  
 Iscritto alla previdenza obbligatoria:   
  prima del 29/4/1993   
  dal 29/4/1993   
  mai iscritto

## CONTRAENTE (SE DIVERSO DALL'ADERENTE)

Cognome Nome	Codice Fiscale	Cittadinanza
Residenza / Sede Legale: Via	n.	Cap.
Città	Prov.	Naz.
Luogo di Nascita	Prov.	Data di nascita
Sesso	Tel. / E-mail	

## DOMICILIO (DA COMPILARE SE DIVERSO DA RESIDENZA)

Via	n.	Cap.	Città	Prov.	Naz.
-----	----	------	-------	-------	------

## DATORE DI LAVORO (per lavoratori dipendenti)

Denominazione Azienda	Ramo Attività	Settore Attività
Codice Fiscale / Partita IVA	Data di costituzione	
Comune della Sede Legale	C.A.P.	Prov.
Indirizzo Sede Legale	N. civico	Recapito telefonico

## DATI LEGALE RAPPRESENTANTE (per lavoratori dipendenti)

Cognome	Nome		Sesso	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale		
Comune o Stato di residenza	C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civico	Recapito telefonico

Altri recapiti utili (Tel., Cell., E-mail, etc.)

Comune o Stato estero di domicilio abituale <small>solo se diverso dalla residenza</small>	C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civico	Recapito telefonico
---	--------	-------	-----------	-----------	---------------------

Tipo documento	N. documento	Luogo di rilascio	Rilasciato da	Data di rilascio
----------------	--------------	-------------------	---------------	------------------

FAAC-SIMILE

## MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il pagamento del contributo alla firma del presente modulo di adesione può essere effettuato tramite:

- Assegno (non trasferibile) intestato a Pramerica Life S.p.A.

Per le rate successive:

- RID Bancario o Postale
- Bollettino Postale
- Assegno (non trasferibile) intestato a Pramerica Life S.p.A.

Inoltre, in caso di pagamento in filiale, sono accettati anche Bancomat e Carta di Credito, POS.

## TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Denominazione della forma pensionistica di provenienza

Comune o Sede Legale	C.A.P.	Prov.	Indirizzo Sede Legale	N. civico	Recapito telefonico
----------------------	--------	-------	-----------------------	-----------	---------------------

Nominativo del referente del fondo di provenienza

**FAAC-SIM**

FAAC-SIMILE

■ Tariffa **Tax Qualified Annuity III – Rendita di Previdenza Qualificata**

■ Proposta di adesione n. \_\_\_\_\_

■ Decorrenza \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ■ Durata \_\_\_\_\_ anni (corrisponde agli anni mancati all'età di pensionamento dell'Aderente)

■ Frazionamento del contributo: Unico ricorrente

■ Rendita vitalizia iniziale derivante dal contributo dell'Aderente € \_\_\_\_\_

■ Rateazione rendita

Mensile     Trimestrale     Semestrale     Annuale

**BENEFICIARI**

Caso morte

\_\_\_\_\_

Caso vita

l'Aderente

**DETTAGLIO DEL CONTRIBUTO**

■ Contributo dell'Aderente (unico netto totale) € \_\_\_\_\_  
esclusi diritti

■ Contributo TFR  SI  NO € \_\_\_\_\_  
(la compilazione è facoltativa)

■ Contributo Datore di Lavoro  SI  NO € \_\_\_\_\_  
(la compilazione è facoltativa)

Di cui:

■ **CARICAMENTI**

Contributo iniziale del / /	Contributo unico netto €	Diritti di adesione €	Contributo Lordo €
Contributo successivo del / /	Contributo unico netto €	Diritti di adesione € 0	Contributo Lordo €

Il presente modulo di adesione ha valore solo dietro versamento del contributo iniziale lordo su esposto, per il quale il Life Planner deve assolutamente rilasciare regolare quietanza firmata, contestualmente alla riscossione del contributo stesso.

**MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SUCCESSIVO AL PRIMO**

RID bancario     RID postale     Bollettino postale     Assegno     POS

L'Aderente .....

Il Contraente .....

FAAC-SIMILE

## Tutela dei dati personali del Contraente e dei dati sensibili dell'Aderente: consenso dei sottoscrittori

Io sottoscritto, presa cognizione della Informativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" consegnatami, delle Condizioni generali di Contratto, accettandole in ogni loro parte dichiaro:

- 1) che le dichiarazioni da me rilasciate nel presente modulo o rese su altri questionari, sono veritiere e complete e riconosco che le domande rivoltemi ed alle quali ho risposto riguardano circostanze essenziali agli effetti della stipulazione del contratto qui proposto, ne formano la base e ne costituiscono parte integrante;
- 2) di essere stato informato per iscritto da Pramerica Life S.p.A. di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs 196/03 (Informativa) e dall'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e di prestare il mio consenso, nei limiti in cui detto consenso sia richiesto ai sensi di legge anche in considerazione di quanto previsto dagli articoli 24 comma 1 lettera b. e 43 comma 1 lettera b., al trattamento e alla comunicazione dei dati comuni e sensibili che mi riguardano ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs 196/03 (Consenso) nonché alla comunicazione e al trasferimento all'estero per le finalità e con le modalità indicate nella Informativa.

L'Aderente \_\_\_\_\_

**IL SOTTOSCRITTO ADERENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL REGOLAMENTO, LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO, LA NOTA INFORMATIVA REDATTE SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA COVIP**

L'Aderente \_\_\_\_\_ Luogo e data \_\_\_\_\_

In mia presenza, l'aderente ha risposto alle domande di cui sopra e firmato.

Il Life Planner \_\_\_\_\_

### AVVERTENZA

**Il presente Modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota informativa.**

**L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti.**

**Si precisa che:**

**Il versamento del TFR e degli altri contributi previsto potrà avvenire, previa approvazione del regolamento da parte della COVIP ed iscrizione all'albo, solo dal 1 luglio 2007, anche con riguardo al periodo compreso tra la data di adesione ed il 30 giugno 2007.**



FAC-SIMILE